



## Deliberazione del Direttore Generale N. 380 del 24/04/2023

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

**Oggetto:** Stipula convenzione con l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola di Specializzazione in Medicina d’Urgenza, per lo svolgimento della formazione medico – specialistica in Pronto Soccorso - OBI e Anestesia e Rianimazione rientrante nella Rete Formativa.

### **PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 24/04/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

### **ESECUTIVITÀ'**

Atto immediatamente esecutivo

### **TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell’atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L’inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

### **ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

---

**Oggetto:** Stipula convenzione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola di Specializzazione in Medicina d'Urgenza, per lo svolgimento della formazione medico – specialistica in Pronto Soccorso - OBI e Anestesia e Rianimazione rientrante nella Rete Formativa.

### **Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

**Premesso che**

- in data 04/03/2010, tra la Seconda Università degli Studi di Napoli – qui ed oggi Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* - e la Giunta Regionale della Campania, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica in area sanitaria;
- il predetto protocollo d'intesa, all'articolo 02, recita testualmente: “[...] la rete formativa è composta dalle Strutture Universitarie in cui trovano sede le singole Scuole di Specializzazione e da quelle del Servizio Sanitario Nazionale coinvolte nella formazione specialistica [...]”;
- con Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica, di cui questa Azienda ne risulta accreditata per le discipline ivi elencate;

**Considerato che**

- con *Circolare Interna* prot. n° 9179/i del 23/03/2023 si è disciplinato il procedimento di stipula delle convenzioni di cui trattasi;
- la Scuola di Specializzazione in Medicina d'Urgenza dell'ateneo vanvitelliano, diretta dal prof. Mauro Giordano, ha chiesto la stipula della convenzione per lo svolgimento della formazione medico – specialistica in OBI – Pronto Soccorso e Anestesia e Rianimazione rientrante nella Rete Formativa dall'a.a. 2021/2022 per un quinquennio;

**Preso atto che**

con la medesima *Scuola* sono stati già sottoscritti sia la convenzione che gli accordi didattici di cui sopra per l'a.a. 2021/2022, anni di corso dal I al V;

**Precisato che**

gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa A.O.R.N. saranno dotati di *badge* elettronico che permetterà di poter rilevare le presenze occorrenti a completare il periodo formativo stabilito dall'*ateneo campano*;

**Letti**

gli schemi dell'accordo, già sottoscritti, di cui copie sono allegate alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, la cui trasmissione a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005, è finalizzata a soddisfare i criteri di sottoscrizione ex art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990;

**Ritenuto**

di poter stipulare l'accordo con la Scuola di Specializzazione in Medicina d'Urgenza dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

in OBI – Pronto Soccorso e Anestesia e Rianimazione rientrante nella Rete Formativa dall'a.a. 2021/2022 per un quinquennio;

**Attestata**

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**PROPONE**

1. di dare attuazione al Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e ss.mm.ii. con il quale sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica;
2. di stipulare l'accordo con la Scuola di Specializzazione in Medicina d'Urgenza dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica in OBI – Pronto Soccorso e Anestesia e Rianimazione rientrante nella Rete Formativa dall'a.a. 2021/2022 per un quinquennio;
3. di precisare che gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa A.O.R.N., saranno dotati di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti agli stessi per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. di incaricare i Direttori UU.OO.CC. Medicina e Chirurgia d'Urgenza e Anestesia e Rianimazione di questa A.O.R.N., ognuno per la propria parte di competenza, di far pervenire, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, i nominativi degli specializzandi ed il periodo specifico di frequenza per l'adempimento di cui al precedente punto 3);
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Emergenza e Accettazione alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Appropriatezza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione, Medicina e Chirurgia d'Urgenza, Anestesia e Rianimazione e all'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di dare avvio al percorso formativo degli specializzandi.

**IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI**  
dott. Eduardo Chianese

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Gaetano Gubitosa**

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020  
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

**Acquisiti** i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Annecchiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019

**DELIBERA**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **DARE** attuazione al Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e ss.mm.ii. con il quale sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica;
2. **STIPULARE** l'accordo con la Scuola di Specializzazione in Medicina d'Urgenza dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica in OBI – Pronto Soccorso e Anestesia e Rianimazione rientrante nella Rete Formativa dall'a.a. 2021/2022 per un quinquennio;
3. **PRECISARE**, inoltre, che gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa A.O.R.N., saranno dotati di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti agli stessi per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. **INCARICARE** i Direttori UU.OO.CC. Medicina e Chirurgia d'Urgenza e Anestesia e Rianimazione di questa A.O.R.N., ognuno per la propria parte di competenza, di far pervenire, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, i nominativi degli specializzandi ed il periodo specifico di frequenza per l'adempimento di cui al precedente punto 3);
5. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Emergenza e Accettazione alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Appropriatezza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione, Medicina e Chirurgia d'Urgenza, Anestesia e Rianimazione e all'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;
6. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di dare avvio al percorso formativo degli specializzandi.

**Il Direttore Generale  
Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



Università  
degli Studi  
della Campania  
*Luigi Vanvitelli*



*Scuola di Specializzazione in  
Medicina d'Emergenza - Urgenza  
Direttore: Prof. Mauro Giordano*

A.O.D. L.O.C. Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale  
Protocollo: 0011686/E Data: 17/04/2023 15:19  
Ufficio: DIREZIONE SANITARIA  
Classifica:



**CONVENZIONE DIDATTICA  
PER L'INSERIMENTO DELLA UNITÀ OPERATIVA  
DELL'AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA**

**NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN:  
MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA  
(Struttura Collegata)**

L'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in persona del Direttore della Scuola di specializzazione in epigrafe, nato a Napoli il 01.02.1965, a quanto segue autorizzato con D.R. n. 226 del 09.03.2021, in seguito denominata "Università"

E

**I'Unità Operativa Complessa MEDICINA D'URGENZA- PRONTO SOCCORSO - OBI dell' AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - RAPPRESENTATA DAL DIRETTORE GENERALE DR. GAETANO GUBITOSA NATO A BENEVENTO IL 15/11/1970 PER LA CARICA DOMICILIATO IN SEDE DIREZIONE GENERALE ed accreditata per far parte della rete formativa con decreto interministeriale n.402 del 13/06/2017 del Ministero della Salute e del MIUR e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale (SSN).**

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 – e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 e s.m.i., recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, il quale tra l'altro dispone che le Scuole di Specializzazione possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

VISTO l'allegato n. 1 del predetto D.I. n. 402/2017 il quale, tra l'altro, recita: "una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi";

VISTA la nota Ministeriale del 07.11.2017, prot. n. 31249, la quale ha precisato che la limitazione prevista nell'utilizzo di una stessa struttura da parte di Atenei diversi si applica alle Scuole di Specializzazione appartenenti alla medesima tipologia;

VISTO il Decreto Interministeriale – MUR e Ministero della Salute - n. 546 del 31.05.2022, il quale ha disposto, tra l'altro, l'accreditamento, anche per l'a.a. 2021/2022, delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" già accreditate nell'a.a. 2020/2021, in attuazione a quanto previsto dal D.I. n. 402 del 13.06.2017, così come modificato ed integrato dal su citato D.I. n. 546/2022, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, nonché delle Strutture facenti parte della rete formativa;

VISTO il Decreto Interministeriale – MUR e Ministero della Salute - n. 138 del 10.03.2023 con il quale sono state apportate alcune modifiche agli artt. n.3, co. 4; n. 4, co.2 e 3; n. 5, co.6; n. 6, co.2 e 3 del su menzionato D.I. n. 68/2015;

VISTO il Protocollo d'Intesa attualmente vigente tra l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (in precedenza denominata Seconda Università degli Studi di Napoli) e la Regione Campania, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione medico-specialistica;

VISTO l'Accordo di reciproca collaborazione per la formazione medico-specialistica sottoscritto/da sottoscrivere per l'a.a. 2021-22 , parte integrante della presente Convenzione;

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

##### **ART.1 - Scopo della convenzione**

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", di seguito denominata Università, e **AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA** di seguito denominata Azienda/Ente, per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA, l'Università si avvale delle Strutture e dei **Dirigenti dell'Unità Operativa Complessa MEDICINA D'URGENZA – PS – OBI**

- per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

##### **ART. 2 - Impegno delle parti**

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) così come disposto D.I. n. 402 del 13.06.2017 e s.m.i., l'Azienda/Ente e la Scuola di Specializzazione dichiarano di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità, di cui agli Allegati A e B, parti integranti della presente Convenzione;  
l'Azienda/Ente mette a disposizione dell'Università le proprie strutture dell'Unità Operativa **MEDICINA D'URGENZA – PS – OBI**, ritenute dalle parti adeguate al fine di completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n 368/99,

- definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
- b) l’Azienda/Ente dichiara che le Strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei relativamente alla stessa tipologia di Scuola;
  - c) l’Università e l’Azienda/Ente, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica;
  - d) l’Università può attribuire ai Dirigenti dell’Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, per l’espletamento di compiti di formazione nell’ambito dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente.

#### **ART. 3 - Modalità di applicazione**

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all’inizio dell’anno accademico, in apposita seduta e recepito nell’Accordo di reciproca collaborazione tra la stessa Scuola e la medesima Struttura ospitante già sottoscritto/da sottoscrivere per l’a.a. 2021-22, quale parte integrante della presente Convenzione.

Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell’Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l’Azienda/Ente si impegna a consentire allo specializzando lo svolgimento di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l’attività. Il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell’Unità Operativa o Struttura assimilabile) presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell’attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

#### **ART. 4 - Formazione prevista per i medici specializzandi**

La formazione del medico specialista ai sensi del D.Lgs. del 17/08/1999, n. 368, dell’art. 6 del D.Lgs. del 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

L’attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire a carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all’apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell’assunzione di competenze di natura specialistica. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati, come previsto dal D. Lgs. n. 368/99 e dal D.I. n.402/2017, dal libretto elettronico nel quale vengono mensilmente registrate e certificate dal docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull’acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

## **ART.5 - Assicurazione**

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. n. 368/99, l'Azienda/Ente provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, alle stesse condizioni del proprio personale, ad esclusione della responsabilità civile professionale per colpa grave (art.10 della Legge n.24/2017). In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

## **ART. 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

L'Azienda/Ente assicura la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'Unità Operativa, in base al D.Lgs. n. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

## **ART. 7 - Verifica della corretta applicazione della convenzione**

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o Struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

## **ART. 8 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente Convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili:

Per l'Università sul sito dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ([www.unicampania.it](http://www.unicampania.it))

## **Per l'Ente Ospitante presso AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA**

Le Parti agiscono, in merito alle attività attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le parti dichiarano che i dati personali degli specializzandi raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.

Lo specializzando è autorizzato dalla Struttura Ospitante al trattamento dei dati per l'intero periodo di presenza e deve rispettare i principi e le regole in materia di Privacy. In particolare, è tenuto al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati e personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante. Lo specializzando è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività.

## **ART. 9 - Modifiche alla convenzione**

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

#### **ART. 10 - Entrata in vigore e durata**

Il presente atto entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha durata pari a **CINQUE anni** con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula, fatta salva l'eventualità di cambiamenti nella denominazione delle Strutture, dei preesistenti requisiti e dei firmatari dell'accordo in essere.

È fatto salvo il diritto di recesso, che dovrà essere comunicato dalla parte recedente mediante comunicazione scritta, da trasmettersi con PEC almeno tre mesi prima della data da cui decorre il recesso.

#### **ART.11 – Norme finali/Registrazione delle spese**

La presente Convenzione redatta in duplice copia/in un unico originale e sottoscritta con firma autografa/digitalmente, è soggetta ad imposta di bollo - ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. n. 642/72 - assolta dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in modalità virtuale – giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 60434/2001.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.


Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

Caserta, 13-09-2023

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in  
MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA

**Il Direttore Generale**

Università degli Studi della Campania  
Luigi Vanvitelli  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
IN MEDICINA DI EMERGENZA - URGENZA  
Direttore: Prof. Mauro Giordano



## ALLEGATO A

### STANDARD GENERALI CAPACITÀ STRUTTURALE E TECNOLOGICA

<b>Standard strutturali</b>	<b>Livelli fondamentali di accettabilità</b>	<b>Struttura di sede</b>	<b>Struttura collegata</b>	<b>MODALITA' DI VERIFICA</b>
A) Locali Amministrativi	• Direzione – Segreteria	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Sale riunioni	SI		
B) Aule	• Aula ordinaria	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Aule per esercitazioni pratiche	SI	SI	
C) Laboratori	• Laboratori di ricerca e/o didattici	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Laboratori assistenziali o ambulatori	SI	SI	
D) Biblioteca	• Tradizionale	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Telematica	SI		
E) Servizi di supporto	• Deposito attrezature	SI	SI	Esame documentale
	• Sale riunioni	SI	SI	
	• Locale specializzandi	SI	SI	
F) Strutture di degenza (se necessarie in base alla specialità)	• Ambiente di degenza	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Posti letto	SI	SI	

<b>Standard strutturali</b>	<b>Livelli fondamentali di accettabilità</b>	<b>Struttura di sede</b>	<b>Struttura collegata</b>	<b>MODALITA' DI VERIFICA</b>
G) Assicurare la rispondenza normativa delle aule, dei laboratori e di tutti gli spazi della struttura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformità alle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro</li> <li>• Conformità alle norme in materia di uso didattico</li> <li>• Assenza di barriere architettoniche per l'accesso e la frequenza delle attività</li> </ul>	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto

<b>Standard infrastrutturali</b>	<b>Livelli fondamentali di accettabilità</b>	<b>Struttura di sede</b>	<b>Struttura collegata</b>	<b>MODALITA' DI VERIFICA</b>
A) Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici	• computer 0,25 per studenti	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• collegamento ad internet dei computer con possibilità di accesso alle banche dati	SI	SI	
	• attrezzi e presidi medicochirurgici in relazione alla specifica attività (singole tipologie delle specializzazioni)	SI	SI	
B) arredi e tecnologica dell'aula ordinaria	• postazioni individuali • armadi e suppellettili varie • lavagna a fogli mobili o lavagna fissa • lavagna luminosa e videoproiettore • diaproiettore	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
C) arredi ed attrezzature della sede	Almeno 2 computer per: • la gestione amministrativo/contabile • la gestione banche dati	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Indirizzo di posta elettronica • Sito Internet • Linee telefoniche e fotocopiatrici	SI		
D) Assicurare la presenza di una banca dati	Ai fini almeno dell'archiviazione degli: • studenti iscritti • percorsi formativi	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto

## CAPACITÀ ORGANIZZATIVA

<b>STANDARD</b>	<b>Livelli fondamentali di accettabilità</b>	<b>Struttura di sede</b>	<b>Struttura collegata</b>	<b>MODALITÀ DI VERIFICA</b>
A) Presenza di un assetto organizzativo definito	La struttura deve disporre di un documento che descriva il proprio assetto organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti	SI	SI	Esame documentale copia del documento
B) Risorse professionali gestionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Responsabile</b> della gestione economico-finanziaria, degli adempimenti amministrativi</li> </ul>	SI		Esame documentale
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Personale amministrativo sanitario</b> commisurato all'attività sanitaria e formativa della struttura</li> </ul>	SI	SI	

**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE: MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA**

**ALLEGATO**

**"B"**

<b>STANDARD STRUTTURALI</b>	<b>Livelli minimi di accettabilità</b>	<b>Struttura di sede</b>	<b>Struttura collegata</b>	<b>MODALITA' DI VERIFICA</b>
<b>A) FONDAMENTALI</b> devono essere tutti presenti sia nella struttura di sede che nella struttura collegata	DEA di 1° o 2° livello con accesso tramite triage	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	▪ Osservazione Breve Intensiva (OBI)	SI	SI	
	▪ Reparto di Medicina di Urgenza	SI	SI	
	▪ Sistema 118*	*Struttura indispensabile nella rete formativa		

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
<b>B) ANNESSI*</b> *almeno otto degli standard annessi devono essere necessariamente presenti nella struttura di sede o nell'Azienda ospitante e sei nella struttura collegata o nell'Azienda ospitante. Questi Standard non sono richiesti per la struttura collegata Sistema 118	• Ambulatori per il follow-up (per la continuità assistenziale) dei pazienti della Medicina d'urgenza	Sì	Sì	
	• Locale / strutture decontaminazione			
	• Locale a pressione negativa	Sì	Sì	
	• Centro Trasfusionale	Sì	Sì	
	• Diagnostica per immagini (TC, RM)	Sì	Sì	
	• Ecografia diagnostica	Sì	Sì	
	• Endoscopia	Sì	Sì	
	• Sala operatoria	Sì	Sì	
	• Ostetricia e Ginecologia (Sala parto)	Sì	Sì	
	• Stroke Unit / Stroke Team			
	• Trauma Center / Trauma Team			
	• Sala emodinamica			
	• Unità di Rianimazione Anestesiologica	Sì	Sì	
	• Unità Terapia Intensiva Coronarica	Sì	Sì	
	• Neurochirurgia			
• Traumatologia Ortopedica	Sì	Sì		

<b>STANDARD STRUTTURALI</b>	<b>Livelli minimi di accettabilità</b>	<b>Struttura di sede</b>	<b>Struttura collegata</b>	<b>MODALITA' DI VERIFICA</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambulatori di discipline cliniche caratterizzanti (almeno 12)</li> </ul>	SI	SI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elisoccorso</li> </ul>		SI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasporti inter-ospedalieri</li> </ul>	SI	SI	

<b>STANDARD STRUTTURALI</b>	<b>Livelli minimi di accettabilità</b>	<b>Struttura di sede</b>	<b>Struttura collegata</b>	<b>MODALITA' DI VERIFICA</b>
<b>C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE</b>	▪ Diagnostica per Immagini	SI	SI	
	▪ Ecografia	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	▪ Medicina di Laboratorio	SI	SI	
	▪ Servizio di Anestesiologia	SI	SI	

<b>STANDARD ORGANIZZATIVI</b>	<b>Livelli minimi di accettabilità</b>	<b>Struttura di sede</b>	<b>Struttura collegata</b>	<b>MODALITA' DI VERIFICA</b>
<b>PERSONALE MEDICO</b>	Medici Chirurghi	S1	S1	<b>Autocertificazione attestante la conformità del numero dei medici al volume assistenziale della struttura</b>
<b>PERSONALE SANITARIO</b>	Personale Tecnico	S1	S1	<b>Autocertificazione attestante la conformità del numero delle unità di personale non medico al volume assistenziale della struttura</b>
	Personale Infermieristico	S1	S1	

<b>STANDARD ASSISTENZIALI</b>	<b>Livelli minimi di accettabilità</b>	<b>Struttura di sede</b>	<b>Struttura collegata</b>	<b>MODALITA' DI VERIFICA</b>
<b>ACCESSI OSPEDALIERI E RICOVERI ANNUALI</b>	ACCESSI DEA	N. 80.000	N. 45.000	Esame documentale
	RICOVERI DI PAZIENTI ATTRaverso il DEA	N. 7.000	N. 4.000	
<b>INTERVENTI TERRITORIALI</b>	EVENTI	N. 10.000		Esame documentale

*Scuola di Specializzazione in  
Medicina d'Emergenza - Urgenza  
Direttore: Prof. Mauro Giordano*

## ACCORDO

DI RECIPROCA COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA  
**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA**  
dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"

**AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA**  
**UOC MEDICINA D'URGENZA – PRONTO SOCCORSO - OBI - STRUTTURA COLLEGATA**

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza, Prof. Mauro GIORDANO ed il Dirigente della U.O./Servizio di tipo Assistenziale:

**Dr. DIEGO PATERNOSTO**

**Visto** il vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area medica di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 331 del 07.05.2020;

**Visto** il D.D. n. 65 del 18/02/2015, pubblicato sul BURC n. 11 del 23.02.2015, VI aggiornamento, nel quale sono state inserite le Strutture sanitarie, aventi i requisiti e gli standard necessari per l'individuazione delle stesse nell'ambito della rete formativa regionale, stante l'avvenuto accreditamento;

**Visto** il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino Scuole di Specializzazione di area sanitaria";

**Visti** gli artt. 2 e 3 del Protocollo d'Intesa, attualmente vigente, tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (in precedenza denominata Seconda Università degli Studi di Napoli) e la Regione Campania, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria, i quali prevedono che la composizione della rete formativa per le singole Scuole di Specializzazione è definita da appositi accordi attuativi tra Università e le strutture del Servizio sanitario nazionale e che detti accordi attuativi, stipulati sulla base del programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione, devono essere sottoposti, prima della relativa sottoscrizione, al parere dell'Osservatorio Regionale per la formazione medico-specialistica;

**Visto** il Decreto Interministeriale – MUR e Ministero della Salute - n. 546 del 31.05.2022, il quale ha disposto l'accreditamento, anche per l'a.a. 2021/2022, delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" già accreditate nell'a.a. 2020/2021, in attuazione a quanto previsto dal D.I. n. 402 del 13.06.2017, così come modificato ed integrato dal su citato D.I. n.

546/2022, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, nonché delle Strutture facenti parte della rete formativa;

**Visto** il Decreto Interministeriale – MUR e Ministero della Salute - n. 138 del 10.03.2023 con il quale sono state apportate alcune modifiche agli artt. n.3, co. 4; n. 4, co.2 e 3; n. 5, co.6; n. 6, co.2 e 3 del su menzionato D.I. n. 68/2015;



Vista la nota Ministeriale, prot. n. 17995 del 21.06.2017, la quale ribadisce quanto già disposto dal predetto D.I. n. 402/2017 all'Allegato n. 1 specificando, tra l'altro, che le Strutture inserite nella rete formativa devono essere intese non come le Strutture ospedaliere o territoriali nella loro interezza, bensì come le singole unità operative o servizi di tipo assistenziale singolarmente intesi;

Considerato che, ai sensi dell'art.5 del citato Protocollo d'Intesa, il percorso formativo dei medici in formazione specialistica, comprendente attività teorico e pratiche da svolgersi nelle Strutture universitarie e del S.S.N. presenti nella rete formativa, deve essere formulato nel rispetto delle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 368 del 17.08.1999, dal D.M. del 01.08.2005 e dal successivo D. I . n. 68 del 2015;

Visto in particolare il comma 5.2 del su menzionato Protocollo d'Intesa il quale stabilisce altresì che l'attività formativa degli iscritti alle Scuole di Specializzazione si svolga per almeno 2/3 nelle Strutture sanitarie sede della Scuola e nelle Strutture della rete formativa;

Vista la Convenzione didattica, di cui il presente Accordo è parte integrante, per l'inserimento della suddetta Unità Operativa/Servizio di tipo assistenziale della sopra citata Azienda/Ente nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA;

Considerato che, così come disposto dal su menzionato D.I. n. 402/2017, l'Azienda Sanitaria si impegna a riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione specifica degli specializzandi; Tanto premesso, si prevede, nel quadro dell'intero percorso formativo dei medici in formazione specialistica ed in armonia con le attività istituzionali della Struttura Assistenziale di cui trattasi, la seguente attività di formazione nell'ambito della programmazione didattica della Scuola di Specializzazione in MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA

#### ANNO ACCADEMICO 2021-22

Anno di corso 1-2-3-4-5

**Disciplina: MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA**

**Attività: REPARTO**

**Specializzandi: 12 PER ANNO**

**Durata: 5 anni**

I compiti assistenziali e la tipologia degli interventi (o prestazioni) che il medico in formazione specialistica deve eseguire, nel periodo di tempo su indicato, secondo il piano di studi, presso la struttura individuata, sentita la Direzione Sanitaria, sono i seguenti:

**Tipologia intervento: ATTIVITA' ASSISTENZIALE**

**Quantità (e/o ore): 38 ORE SETTIMANALI**

- I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola e/o Comitato Ordinatore con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti delle Strutture Sanitarie/U.O./Servizi assistenziali presso le quali si svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale annuale.

La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario ed espletati presso le Strutture accreditate è conferita mediante appositi Bandi per la copertura



Università  
degli Studi  
della Campania  
*Luigi Vanvitelli*

degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa o Struttura assimilabile del territorio. Il reclutamento avviene mediante la valutazione dell'adeguatezza del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte del Consiglio della Scuola che poi sottopone gli atti all'approvazione del Dipartimento di afferenza.

**IL DIRETTORE DELLA SCUOLA**

Prof. Mauro Giordano

Università degli Studi della Campania  
Luigi Vanvitelli  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
IN MEDICINA DI EMERGENZA - URGENZA  
Direttore Prof. Mauro Giordano

**IL DIRETTORE U.O.C.**

AO.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
U.O.C. Medicina e Chirurgia d'Urgenza - Pronto Soccorso  
Direttore: Dott. Diego Paternostro  
CE 2905

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Il Direttore Sanitario  
*dott.ssa Angela ANNECCHIARICO*

Per presa visione

**IL DIRETTORE GENERALE**



Università  
degli Studi  
della Campania  
*Luigi Vanvitelli*



A.O.C. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale  
Protocollo: 0011682/E Data: 17/04/2023 15:01  
Ufficio: DIREZIONE SANITARIA  
Classifica:



***Scuola di Specializzazione in  
Medicina d'Emergenza - Urgenza  
Direttore: Prof. Mauro Giordano***

**CONVENZIONE DIDATTICA  
PER L'INSERIMENTO DELLA UNITÀ OPERATIVA  
DELL'AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA**

**NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN:  
MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA  
(Struttura Collegata)**

L'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in persona del Direttore della Scuola di specializzazione in epigrafe, nato a Napoli il 01.02.1965, a quanto segue autorizzato con D.R. n. 226 del 09.03.2021, in seguito denominata "Università"

E

**I'Unità Operativa Complessa MEDICINA D'URGENZA- PRONTO SOCCORSO - OBI dell' AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - RAPPRESENTATA DAL DIRETTORE GENERALE DR. GAETANO GUBITOSA NATO A BENEVENTO IL 15/11/1970 PER LA CARICA DOMICILIATO IN SEDE DIREZIONE GENERALE ed accreditata per far parte della rete formativa con decreto interministeriale n.402 del 13/06/2017 del Ministero della Salute e del MIUR e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale (SSN).**

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 – e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 e s.m.i., recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, il quale tra l'altro dispone che le Scuole di Specializzazione possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

VISTO l'allegato n. 1 del predetto D.I. n. 402/2017 il quale, tra l'altro, recita: "una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi";

VISTA la nota Ministeriale del 07.11.2017, prot. n. 31249, la quale ha precisato che la limitazione prevista nell'utilizzo di una stessa struttura da parte di Atenei diversi si applica alle Scuole di Specializzazione appartenenti alla medesima tipologia;

VISTO il Decreto Interministeriale – MUR e Ministero della Salute - n. 546 del 31.05.2022, il quale ha disposto, tra l'altro, l'accreditamento, anche per l'a.a. 2021/2022, delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" già accreditate nell'a.a. 2020/2021, in attuazione a quanto previsto dal D.I. n. 402 del 13.06.2017, così come modificato ed integrato dal su citato D.I. n. 546/2022, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, nonché delle Strutture facenti parte della rete formativa;

VISTO il Decreto Interministeriale – MUR e Ministero della Salute - n. 138 del 10.03.2023 con il quale sono state apportate alcune modifiche agli artt. n.3, co. 4; n. 4, co.2 e 3; n. 5, co.6; n. 6, co.2 e 3 del su menzionato D.I. n. 68/2015;

VISTO il Protocollo d'Intesa attualmente vigente tra l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (in precedenza denominata Seconda Università degli Studi di Napoli) e la Regione Campania, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione medico-specialistica;

VISTO l'Accordo di reciproca collaborazione per la formazione medico-specialistica sottoscritto/da sottoscrivere per l'a.a. 2021-22 , parte integrante della presente Convenzione;

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

##### **ART.1 - Scopo della convenzione**

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", di seguito denominata Università, e **AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA** di seguito denominata Azienda/Ente, per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA, l'Università si avvale delle Strutture e dei **Dirigenti dell'Unità Operativa Complessa di ANESTESIA E RIANIMAZIONE**

- per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

##### **ART. 2 - Impegno delle parti**

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) così come disposto D.I. n. 402 del 13.06.2017 e s.m.i., l'Azienda/Ente e la Scuola di Specializzazione dichiarano di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità, di cui agli Allegati A e B, parti integranti della presente Convenzione;  
l'Azienda/Ente mette a disposizione dell'Università le proprie strutture dell'Unità Operativa **di ANESTESIA E RIANIMAZIONE**, ritenute dalle parti adeguate al fine di completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n 368/99, definito dal

- Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
- b) l'Azienda/Ente dichiara che le Strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei relativamente alla stessa tipologia di Scuola;
  - c) l'Università e l'Azienda/Ente, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica;
  - d) l'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, per l'espletamento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente.

### **ART. 3 - Modalità di applicazione**

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta e recepito nell'Accordo di reciproca collaborazione tra la stessa Scuola e la medesima Struttura ospitante già sottoscritto/da sottoscrivere per l'a.a. 2021-22, quale parte integrante della presente Convenzione.

Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l'Azienda/Ente si impegna a consentire allo specializzando lo svolgimento di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. Il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o Struttura assimilabile) presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

### **ART. 4 - Formazione prevista per i medici specializzandi**

La formazione del medico specialista ai sensi del D.Lgs. del 17/08/1999, n. 368, dell'art. 6 del D.Lgs. del 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per soppiare a carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati, come previsto dal D. Lgs. n. 368/99 e dal D.I. n.402/2017, dal libretto elettronico nel quale vengono mensilmente registrate e certificate dal docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

## **ART.5 - Assicurazione**

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. n. 368/99, l'Azienda/Ente provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, alle stesse condizioni del proprio personale, ad esclusione della responsabilità civile professionale per colpa grave (art.10 della Legge n.24/2017). In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

## **ART. 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

L'Azienda/Ente assicura la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'Unità Operativa, in base al D.Lgs. n. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

## **ART. 7 - Verifica della corretta applicazione della convenzione**

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o Struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

## **ART. 8 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente Convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili:

Per l'Università sul sito dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ([www.unicampania.it](http://www.unicampania.it))

## **Per l'Ente Ospitante presso AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA**

Le Parti agiscono, in merito alle attività attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le parti dichiarano che i dati personali degli specializzandi raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.

Lo specializzando è autorizzato dalla Struttura Ospitante al trattamento dei dati per l'intero periodo di presenza e deve rispettare i principi e le regole in materia di Privacy. In particolare, è tenuto al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati e personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante. Lo specializzando è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività.

## **ART. 9 - Modifiche alla convenzione**

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

#### **ART. 10 - Entrata in vigore e durata**

Il presente atto entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha durata pari a **CINQUE anni** con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula, fatta salva l'eventualità di cambiamenti nella denominazione delle Strutture, dei preesistenti requisiti e dei firmatari dell'accordo in essere.

È fatto salvo il diritto di recesso, che dovrà essere comunicato dalla parte recedente mediante comunicazione scritta, da trasmettersi con PEC almeno tre mesi prima della data da cui decorre il recesso.

#### **ART.11 – Norme finali/Registrazione delle spese**

La presente Convenzione redatta in duplice copia/in un unico originale e sottoscritta con firma autografa/digitalmente, è soggetta ad imposta di bollo - ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. n. 642/72 - assolta dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in modalità virtuale – giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 60434/2001.


La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

Caserta, 13-04-2023

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in  
MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA

Università degli Studi della Campania  
Luigi Vanvitelli  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
IN MEDICINA DI EMERGENZA - URGENZA  
Direttore: Prof. Mauro Giordano



Il Direttore Generale

**ALLEGATO A**

**STANDARD GENERALI**  
**CAPACITÀ STRUTTURALE E TECNOLOGICA**

<b>Standard strutturali</b>	<b>Livelli fondamentali di accettabilità</b>	<b>Struttura di sede</b>	<b>Struttura collegata</b>	<b>MODALITA' DI VERIFICA</b>
A) Locali Amministrativi	• Direzione – Segreteria	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Sale riunioni	SI		
B) Aule	• Aula ordinaria	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Aule per esercitazioni pratiche	SI	SI	
C) Laboratori	• Laboratori di ricerca e/o didattici	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Laboratori assistenziali o ambulatori	SI	SI	
D) Biblioteca	• Tradizionale	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Telematica	SI		
E) Servizi di supporto	• Deposito attrezature	SI	SI	Esame documentale
	• Sale riunioni	SI	SI	
	• Locale specializzandi	SI	SI	
F) Strutture di degenza (se necessarie in base alla specialità)	• Ambiente di degenza	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Posti letto	SI	SI	

<b>Standard strutturali</b>	<b>Livelli fondamentali di accettabilità</b>	<b>Struttura di sede</b>	<b>Struttura collegata</b>	<b>MODALITA' DI VERIFICA</b>
G) Assicurare la rispondenza normativa delle aule, dei laboratori e di tutti gli spazi della struttura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformità alle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro</li> <li>• Conformità alle norme in materia di uso didattico</li> <li>• Assenza di barriere architettoniche per l'accesso e la frequenza delle attività</li> </ul>	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto

<b>Standard infrastrutturali</b>	<b>Livelli fondamentali di accettabilità</b>	<b>Struttura di sede</b>	<b>Struttura collegata</b>	<b>MODALITA' DI VERIFICA</b>
A) Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici	• computer 0,25 per studenti	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• collegamento ad internet dei computer con possibilità di accesso alle banche dati	SI	SI	
	• attrezzature e presidi medicochirurgici in relazione alla specifica attività (singole tipologie delle specializzazioni)	SI	SI	
B) arredi e tecnologica dell'aula ordinaria	• postazioni individuali • armadi e suppellettili varie • lavagna a fogli mobili o lavagna fissa • lavagna luminosa e videoproiettore • diaproiettore	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
C) arredi ed attrezzature della sede	Almeno 2 computer per: • la gestione amministrativo/contabile • la gestione banche dati	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Indirizzo di posta elettronica • Sito Internet • Linee telefoniche e fotocopiatrici	SI		
D) Assicurare la presenza di una banca dati	Ai fini almeno dell'archiviazione degli: • studenti iscritti • percorsi formativi	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto

## CAPACITÀ ORGANIZZATIVA

STANDARD	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
A) Presenza di un assetto organizzativo definito	<p>La struttura deve disporre di un documento che descriva il proprio assetto organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti</p>	SI	SI	Esame documentale copia del documento
B) Risorse professionali gestionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Responsabile</b> della gestione economico-finanziaria, degli adempimenti amministrativi</li> </ul>	SI		Esame documentale
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Personale amministrativo sanitario</b> commisurato all'attività sanitaria e formativa della struttura</li> </ul>	SI	SI	

ACCREDITO<sup>n</sup> B<sup>n</sup>

## SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE: MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA

<b>STANDARD STRUTTURALI</b>	<b>Livelli minimi di accettabilità</b>	<b>Struttura di sede</b>	<b>Struttura collegata</b>	<b>MODALITA' DI VERIFICA</b>
<b>A) FONDAMENTALI</b> devono essere tutti presenti sia nella struttura di sede che nella struttura collegata	DEA di 1° o 2° livello con accesso tramite triage	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	▪ Osservazione Breve Intensiva (OBI)	SI	SI	
	▪ Reparto di Medicina di Urgenza	SI	SI	
	▪ Sistema 118*	*Struttura indispensabile nella rete formativa		

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
<b>B) ANNESSI*</b> *almeno otto degli standard annessi devono essere necessariamente presenti nella struttura d sede o nell'Azienda ospitante e sei nella struttura collegata o nell'Azienda ospitante. Questi Standard non sono richiesti per la struttura collegata Sistema 118	• Ambulatori per il follow-up (per la continuità assistenziale) dei pazienti della Medicina d'urgenza	S1	S1	
	• Locale / strutture decontaminazione			
	• Locale a pressione negativa	S1	S1	
	• Centro Trasfusionale	S1	S1	
	• Diagnostica per immagini (TC, RM)	S1	S1	
	• Ecografia diagnostica	S1	S1	
	• Endoscopia	S1	S1	Esame documentale
	• Sala operatoria	S1	S1	
	• Ostetricia e Ginecologia (Sala parto)	S1	S1	
	• Stroke Unit / Stroke Team		S1	
	• Trauma Center / Trauma Team		S1	
	• Sala emodinamica		S1	
	• Unità di Rianimazione Anestesiologica	S1	S1	
	• Unità Terapia Intensiva Coronarica	S1	S1	
	• Neurochirurgia		S1	
	• Traumatologia Ortopedica	S1	S1	Eventuale accertamento diretto

<b>STANDARD STRUTTURALI</b>	<b>Livelli minimi di accettabilità</b>	<b>Struttura di sede</b>	<b>Struttura collegata</b>	<b>MODALITA' DI VERIFICA</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambulatori di discipline cliniche caratterizzanti (almeno 12)</li> </ul>	SI	SI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elisoccorso</li> </ul>		SI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasporti inter-ospedalieri</li> </ul>	SI	SI	

<b>STANDARD STRUTTURALI</b>	<b>Livelli minimi di accettabilità</b>	<b>Struttura di sede</b>	<b>Struttura collegata</b>	<b>MODALITA' DI VERIFICA</b>
<b>C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE</b>	▪ Diagnostica per Immagini	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	▪ Ecografia	SI	SI	
	▪ Medicina di Laboratorio	SI	SI	
	▪ Servizio di Anestesiologia	SI	SI	

<b>STANDARD ORGANIZZATIVI</b>	<b>Livelli minimi di accettabilità</b>	<b>Struttura di sede</b>	<b>Struttura collegata</b>	<b>MODALITA' DI VERIFICA</b>
<b>PERSONALE MEDICO</b>	Medici Chirurghi	SI	SI	<b>Autocertificazione attestante la conformità del numero dei medici al volume assistenziale della struttura</b>
<b>PERSONALE SANITARIO</b>	Personale Tecnico	SI	SI	<b>Autocertificazione attestante la conformità del numero delle unità di personale non medico al volume assistenziale della struttura</b>
	Personale Infermieristico	SI	SI	

<b>STANDARD ASSISTENZIALI</b>	<b>Livelli minimi di accettabilità</b>	<b>Struttura di sede</b>	<b>Struttura collegata</b>	<b>MODALITA' DI VERIFICA</b>
<b>ACCESSI OSPEDALIERI E RICOVERI ANNUALI</b>	ACCESSI DEA	N. 80.000	N. 45.000	Esame documentale
	RICOVERI DI PAZIENTI ATTRaverso il DEA	N. 7.000	N. 4.000	
<b>INTERVENTI TERRITORIALI</b>	EVENTI	N. 10.000		Esame documentale



Università  
degli Studi  
della Campania  
*Luigi Vanvitelli*



*Scuola di Specializzazione in  
Medicina d'Emergenza - Urgenza  
Direttore: Prof. Mauro Giordano*

## ACCORDO

DI RECIPROCA COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA  
**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA**  
dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"

**AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA**  
**UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE- STRUTTURA COLLEGATA**

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza, Prof. Mauro GIORDANO ed il Dirigente della U.O./Servizio di tipo Assistenziale:

**Dr. PASQUALE DE NEGRI**

Visto il vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area medica di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 331 del 07.05.2020;

Visto il D.D. n. 65 del 18/02/2015, pubblicato sul BURC n. 11 del 23.02.2015, VI aggiornamento, nel quale sono state inserite le Strutture sanitarie, aventi i requisiti e gli standard necessari per l'individuazione delle stesse nell'ambito della rete formativa regionale, stante l'avvenuto accreditamento;

Visto il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino Scuole di Specializzazione di area sanitaria";

Visti gli artt. 2 e 3 del Protocollo d'intesa, attualmente vigente, tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (in precedenza denominata Seconda Università degli Studi di Napoli) e la Regione Campania, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria, i quali prevedono che la composizione della rete formativa per le singole Scuole di Specializzazione è definita da appositi accordi attuativi tra Università e le strutture del Servizio sanitario nazionale e che detti accordi attuativi, stipulati sulla base del programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione, devono essere sottoposti, prima della relativa sottoscrizione, al parere dell'Osservatorio Regionale per la formazione medico-specialistica;

Visto il Decreto Interministeriale – MUR e Ministero della Salute - n. 546 del 31.05.2022, il quale ha disposto l'accreditamento, anche per l'a.a. 2021/2022, delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" già accreditate nell'a.a. 2020/2021, in attuazione a quanto previsto dal D.I. n. 402 del 13.06.2017, così come modificato ed integrato dal su citato D.I. n.

546/2022, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, nonché delle Strutture facenti parte della rete formativa;

Visto il Decreto Interministeriale – MUR e Ministero della Salute - n. 138 del 10.03.2023 con il quale sono state apportate alcune modifiche agli artt. n.3, co. 4; n. 4, co.2 e 3; n. 5, co.6; n. 6, co.2 e 3 del su menzionato D.I. n. 68/2015;

Vista la nota Ministeriale, prot. n. 17995 del 21.06.2017, la quale ribadisce quanto già disposto dal predetto D.I. n. 402/2017 all'Allegato n. 1 specificando, tra l'altro, che le Strutture inserite nella rete formativa devono essere intese non come le Strutture ospedaliere o territoriali nella loro interezza, bensì come le singole unità operative o servizi di tipo assistenziale singolarmente intesi;

Considerato che, ai sensi dell'art.5 del citato Protocollo d'intesa, il percorso formativo dei medici in formazione specialistica, comprendente attività teorico e pratiche da svolgersi nelle Strutture universitarie e del S.S.N. presenti nella rete formativa, deve essere formulato nel rispetto delle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 368 del 17.08.1999, dal D.M. del 01.08.2005 e dal successivo D.I. n. 68 del 2015;

Visto in particolare il comma 5.2 del su menzionato Protocollo d'intesa il quale stabilisce altresì che l'attività formativa degli iscritti alle Scuole di Specializzazione si svolga per almeno 2/3 nelle Strutture sanitarie sede della Scuola e nelle Strutture della rete formativa;

Vista la Convenzione didattica, di cui il presente Accordo è parte integrante, per l'inserimento della suddetta Unità Operativa/Servizio di tipo assistenziale della sopra citata Azienda/Ente nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA;

Considerato che, così come disposto dal su menzionato D.I. n. 402/2017, l'Azienda Sanitaria si impegna a riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione specifica degli specializzandi; Tanto premesso, si prevede, nel quadro dell'intero percorso formativo dei medici in formazione specialistica ed in armonia con le attività istituzionali della Struttura Assistenziale di cui trattasi, la seguente attività di formazione nell'ambito della programmazione didattica della Scuola di Specializzazione in MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA

## **ANNO ACCADEMICO 2021-22**

### **Anno di corso 1-2-3-4-5**

**Disciplina: MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA**

**Attività: REPARTO**

**Specializzandi: 12 PER ANNO**

**Durata: 5 anni**


I compiti assistenziali e la tipologia degli interventi (o prestazioni) che il medico in formazione specialistica deve eseguire, nel periodo di tempo su indicato, secondo il piano di studi, presso la struttura individuata, sentita la Direzione Sanitaria, sono i seguenti:

**Tipologia intervento: ATTIVITA' ASSISTENZIALE**

**Quantità (e/o ore): 38 ORE SETTIMANALI**

- I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola e/o Comitato Ordinatore con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti delle Strutture Sanitarie/U.O./Servizi assistenziali presso le quali si svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale annuale.

La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario ed espletati presso le Strutture accreditate è conferita mediante appositi Bandi per la copertura



Università  
degli Studi  
della Campania  
*Luigi Vanvitelli*

degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa o Struttura assimilabile del territorio. Il reclutamento avviene mediante la valutazione dell'adeguatezza del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte del Consiglio della Scuola che poi sottopone gli atti all'approvazione del Dipartimento di afferenza.

**IL DIRETTORE DELLA SCUOLA**

**Prof. Mauro Giordano**

Università degli Studi della Campania  
Luigi Vanvitelli  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
IN MEDICINA DI EMERGENZA - URGENZA  
Direttore: Prof. Mauro Giordano

**IL DIRETTORE U.O.C.**

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta  
U.O.C. Anestesia e Rianimazione  
Terapia del Dolore  
Direttore: Dott. Pasquale De Negri  
CE 2686

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Il Direttore Sanitario  
dott.ssa Angela ANNUNZIATRICO

Per presa visione

**IL DIRETTORE GENERALE**